

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n. 16 del 16/09/2015

Oggetto: ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI “VOLUNTARY DISCLOSURE”, LE NUOVE “MICRO-IMPRESE”, ESTENSIONE DEL MOSS ANCHE AI SOGGETTI MINIMI, NUOVE SOGLIE DI ESONERO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA NASPI E IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL JOBS ACT

Altri 30 giorni dopo la scadenza per la presentazione della relazione di accompagnamento alla collaborazione volontaria, la nuova categoria delle “micro-imprese” del codice civile, l’estensione del regime di “Mini One Stop Shop” ai soggetti a regime dei minimi, le nuove soglie e i nuovi criteri per l’esonero delle società dal bilancio consolidato, i nuovi chiarimenti dell’INPS sulla NASpI e l’esame del nuovo contratto a tempo determinato disciplinato dal decreto attuativo del Jobs Act (D.lgs. 81/2015) costituiscono i principali temi degli ultimi quindici giorni

Soggetti interessati



IMPRESE

- Il MOSS apre anche ai soggetti che si avvalgono del regime dei minimi
- D.lgs. 139/2015 – il Codice civile qualifica le “micro-imprese”
- PMI innovative e certificazione dell’ultimo bilancio
- MISE: l’affitto d’azienda non fa perdere la qualifica di “start-up innovativa”
- Circolare 142/INPS – Ulteriori chiarimenti sulla NASpl
- D.lgs. 139/2015 – Nuove soglie di esonero per la redazione del bilancio consolidato
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: Il contratto di lavoro a tempo determinato



PROFESSIONISTI

- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: Il contratto di lavoro a tempo determinato



PERSONE FISICHE

- “Voluntary disclosure”: trenta giorni di tempo in più per la presentazione della relazione di accompagnamento
- Circolare 30/E – Chiarimenti in materia di “voluntary disclosure”
- Detraibilità delle spese per interventi edilizi nel condominio minimo
- Circolare 142/INPS – Ulteriori chiarimenti sulla NASpl
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: Il contratto di lavoro a tempo determinato

SOMMARIO

1. "VOLUNTARY DISCLOSURE": TRENTA GIORNI DI TEMPO IN PIU' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	Pag.2
2. D.LGS.139/2015 – IL CODICE CIVILE QUALIFICA LE "MICRO-IMPRESE"	Pag.4
3. IL MOSS APRE ANCHE AI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME DEI MINIMI	Pag.5
4. PMI INNOVATIVE E CERTIFICAZIONE DELL'ULTIMO BILANCIO	Pag.6
5. CIRCOLARE 30/E – CHIARIMENTI IN MATERIA DI "VOLUNTARY DISCLOSURE"	Pag.8
6. D.LGS.139/2015 – NUOVE SOGLIE DI ESONERO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	Pag.11
7. MISE: L'AFFITTO D'AZIENDA NON FA PERDERE LA QUALIFICA DI "START-UP INNOVATIVA"	Pag.12
8. DETRAIBILITA' DELLE SPESE PER INTERVENTI EDILIZI NEL CONDOMINIO MINIMO	Pag.13
9. JOBS ACT – D.LGS.81/2015: IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Pag.14
10. CIRCOLARE 142/INPS – ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA NASPI	Pag.16

1. "VOLUNTARY DISCLOSURE": TRENTA GIORNI DI TEMPO IN PIU' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

In data 14 settembre 2015 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2015/116808, in materia di modifica dei termini di trasmissione della documentazione a corredo dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

In seguito all'approvazione del D.lgs. 128/2015, ai fini della "voluntary disclosure", si considerano anche gli imponibili, le imposte e le ritenute, connessi ad attività comunicate nell'ambito della procedura, per i quali siano scaduti i termini di accertamento. Gli effetti di non punibilità penale della procedura, ossia:

a) la non punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.lgs. 74/2000,

b) la non punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e autoriciclaggio di denaro), commesse in relazione ai delitti di cui sopra,

si applicano se e solo se tali dati trovano evidenza nella relazione di accompagnamento all'istanza di accesso alla procedura.

Tale novità, entrata in vigore il 2 settembre, ha fatto sì che l'Agenzia modificasse i termini di presentazione della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione a supporto precedentemente previsti (30 giorni dalla presentazione della istanza di adesione alla procedura e comunque non oltre il 30 settembre).

Dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto, i nuovi termini per la presentazione della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione a supporto sono i seguenti:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto (14 settembre 2015) per i soggetti che hanno già presentato tale relazione e che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art.2 comma 4 del D.lgs. 128/2015, consegnando i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento;
- entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso alla collaborazione volontaria (che deve comunque avvenire entro il 30 settembre) per i soggetti che non hanno ancora presentato la relazione di accompagnamento. Quest'ultima,

dunque, per chi presenta l'istanza all'ultimo non potrà in ogni caso arrivare dopo il 30 ottobre 2015.

Un successivo comunicato stampa del 15 settembre 2015 ha voluto chiarire ulteriormente, senza introdurre ulteriori adempimenti, che "il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 settembre 2015 ha previsto la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l'invio della stessa. Non si tratta, quindi, di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all'Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d'imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008". Si conferma, infine, come già previsto dal punto 4.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 gennaio 2015, che la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015.

Si ricorda che...



La ratio alla base della modifica si basa sulle maggiori difficoltà che i contribuenti possono incontrare nel reperire la documentazione e le informazioni per le annualità per le quali sia scaduto il termine per l'accertamento.

2. D.LGS.139/2015 - IL CODICE CIVILE QUALIFICA LE "MICRO-IMPRESSE"

Il Decreto Bilanci introduce il nuovo articolo 2435-ter al codice civile, dedicato al bilancio delle così dette micro-impresе.

Sono considerate micro-impresе le società aventi i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata che, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo non superiore a 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 350.000 euro;
- numero dei dipendenti occupati in media non superiore a 5 unità.

Alle micro-imprese si applicano gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione previsti per il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis): oltre a non dover redigere il rendiconto finanziario, non sono tenute alla predisposizione di nota integrativa e relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultano le seguenti informazioni:

- le notizie sulla composizione e natura degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dei conti d'ordine;
- l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si ricorda che...



Le micro-imprese non sono tenute ad indicare per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

3. IL MOSS APRE ANCHE AI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME DEI MINIMI

Con la Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello posto da un soggetto aderente al regime dei minimi nel quale l'istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento ai fini IVA dell'attività di commercio elettronico diretto svolta principalmente nei confronti di operatori comunitari non titolari di partita IVA.

La richiesta di chiarimenti è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate alla territorialità IVA dei servizi digitali forniti a soggetti privati comunitari (B2C), introdotte dall'art. 5 della direttiva 2008/8/CE, secondo la quale dal 1° gennaio 2015, le prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici sono

soggette ad IVA nel luogo in cui il committente privato Ue è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

L'interpellante fino al 31 dicembre 2014 ha regolarmente applicato le disposizioni previgenti, secondo le quali la prestazione di servizio fornita nei confronti di un soggetto privato comunitario era rilevante in Italia, con conseguente applicazione del regime agevolato interno a lui riservato (emissione fattura senza applicazione dell'imposta).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in assenza di un'espressa disciplina nel regime di vantaggio che regoli le modalità con le quali il soggetto minimo debba adempiere alle suddette nuove disposizioni IVA, l'operatore che adotta il regime fiscale di vantaggio dovrà applicare le ordinarie regole di territorialità delle prestazioni di servizi disciplinate dall'articolo 7-ter del DPR 633/1972; tali conclusioni nascono dall'analogia tra il regime dei minimi e la disciplina prevista per il regime c.d. forfettario, di cui all'art. 1, co. 56 e ss. della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), secondo il quale "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti [...] applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

In conclusione i soggetti che si avvalgono di un regime agevolato e svolgono attività di commercio elettronico diretto, fornendo servizi digitali a committenti intracomunitari, ai fini IVA dovranno:

- nei rapporti B2B (prestazioni vs soggetti passivi) - emettere una fattura fuori campo IVA, l'imposta sarà assolta dal committente Intra-Ue nel proprio Paese;
- nei rapporti B2C (prestazioni vs privati consumatori) - identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano tali servizi o, in alternativa, potranno avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies del DPR 633/1972.

Si ricorda che...



I soggetti passivi che scelgono di avvalersi del regime del MOSS possono adempiere ai relativi adempimenti ai fini IVA senza doversi identificare in ciascuno dei Paesi Ue di residenza dei vari committenti privati.

4. PMI INNOVATIVE E CERTIFICAZIONE DELL'ULTIMO BILANCIO

In data 3 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito del MISE il parere n. 155144, dal titolo "PMI innovative. Obblighi previsti dall'art.4, comma 1 lett.b) del D.L. 3 del 2015 "Investment Compact". Certificazione del bilancio".

L'articolo in questione definisce le PMI innovative, ossia società di capitali aventi i seguenti requisiti:

1. residenza in Italia o uno stato UE (purché abbia una sede produttiva o filiale in Italia);
2. certificazione dell'ultimo bilancio o del bilancio consolidato da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
3. le eventuali azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
4. assenza di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese dedicata a Start up innovative ed incubatori;
5. almeno due tra i seguenti requisiti:
 - o volume di spese in R&S e innovazione maggiore o uguale al 3% della maggiore entità fra costo e valore della produzione da conto economico. Da tale calcolo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione dei beni immobili;
 - o impiego (come collaboratore o come dipendente) in una percentuale almeno pari ad 1/5 della forza lavoro complessiva di personale in possesso di dottorato di ricerca o che stia svolgendo il dottorato di ricerca, ovvero in possesso di laurea con almeno tre anni di attività di ricerca certificata, ovvero impiego in una percentuale pari ad 1/3 della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale
 - o titolarità di almeno una privativa industriale, relativa ad una invenzione industriale (anche a titolo di depositaria o licenziataria), purché direttamente afferente all'oggetto sociale.

In relazione al secondo punto, l'istante richiede se, in caso di società con collegio sindacale che svolge la revisione legale dei conti ex art.2477 cc, la relazione di tale organo possa valere come certificazione del bilancio, nonché chiarimenti in merito al soddisfacimento del requisito stesso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto che, il requisito della certificazione del bilancio (a prescindere dal tipo societario) comporta obbligatoriamente l'intervento di un revisore o società di revisione, intervento che non può essere svolto dal collegio

sindacale. Tale certificazione, diretta all'assemblea dei soci e firmata dal revisore, si articola in tre paragrafi:

- identificazione del bilancio (nome della società ed esercizio di riferimento), delle responsabilità degli amministratori e del revisore;
- identificazione dei principi di revisione di riferimento, delle procedure svolte;
- giudizio sulla conformità del bilancio ai principi contabili, sulla chiarezza e veridicità della rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

La certificazione del bilancio è elemento essenziale, non solo in fase di iscrizione della PMI, bensì per tutti gli esercizi in cui permane l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese. Il rappresentante legale, infatti, ogni anno entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) deve depositare al registro imprese una dichiarazione che attesti il permanere dei requisiti sopra esposti, pena la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

La certificazione del bilancio non può avvenire ex post, rispetto all'approvazione dell'ultimo bilancio.

Si ricorda che...



La PMI innovativa, a differenza della start up innovativa, svolgeva già necessariamente la propria attività prima dell'iscrizione nella sezione speciale.

5. CIRCOLARE 30/E – CHIARIMENTI IN MATERIA DI “VOLUNTARY DISCLOSURE”

In data 11 agosto 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 30/E, recante chiarimenti sull'applicazione della Legge 186/2014, legge che ha introdotto la procedura straordinaria di collaborazione volontaria o, anche detta, “voluntary disclosure”.

Tale procedura consente al contribuente che vi aderisce (la scadenza per l'adesione è prevista per il 30 settembre 2015) di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco in relazione ad investimenti e/o attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate o dichiarate solo in parte, con una conseguente riduzione delle sanzioni a proprio carico.

5.1 Completezza della documentazione

Una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevata dall'Ufficio nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non dà necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura al fine di non pregiudicare il buon esito della procedura di collaborazione volontaria, qualora il contribuente sia oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale entro i termini stabiliti dal provvedimento.

È il caso, ad esempio, di somme o attività finanziarie detenute presso enti creditizi falliti, dai quali per evidenti ragioni si rende difficoltoso reperire documenti. Le circostanze sopra evidenziate ricorrono sovente anche nelle ipotesi di emersione di lasciti ereditari, irregolarmente detenuti all'estero già dal "de cuius", in quanto in tali casi può verificarsi che gli stessi istituti finanziari presso cui sono collocate le attività subordinino la produzione del corredo documentale alla presentazione della richiesta di regolarizzazione.

Nella relazione di accompagnamento il richiedente dovrà avere cura di segnalare la presenza di cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o rendono imprecisa la rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione (es. la corrispondenza con i liquidatori dell'istituto di credito estero con la quale è stato richiesto e sollecitato l'invio di copia dei documenti relativi alla relazione bancaria oggetto di emersione). In ogni caso, l'integrazione della documentazione a completamento della posizione fiscale, al ricorrere di ipotesi straordinarie come quelle descritte sopra a titolo esemplificativo, può essere effettuata fino alla notifica dell'invito a comparire o in sede di contraddittorio propedeutico alla redazione dell'accertamento con adesione.

5.2 Termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione

Domanda

Qual è il termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione?

Risposta

I contribuenti possono far rientrare i capitali dall'estero già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, dando evidenza dell'importo che sarà rimpatriato nella sezione IV del modello, nel campo 2 e 3, nonché nella relazione di accompagnamento. Sul piano probatorio, sarà poi necessario che il contribuente fornisca evidenza dell'avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria, non potendo, in difetto, beneficiare delle previste riduzioni sul piano

sanzionatorio. Nella diversa ipotesi in cui, alla data dell'istanza, il contribuente abbia già materialmente trasferito in Italia le somme da regolarizzare, ad esempio depositandole in una cassetta di sicurezza, la prova dell'avvenuto rimpatrio, come del resto già ampiamente chiarito nella circolare quesiti, sarà costituita unicamente dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell'attivazione della procedura.

5.3 Effetti della procedura con riguardo alle sanzioni relative a violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione

Il decreto legge circoscrive l'ambito oggettivo della procedura alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, nonché alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'imposta regionale sulle attività produttive e a quella sul valore aggiunto.

Non rientrano pertanto nel descritto ambito oggettivo, e non sono interessate dai previsti benefici, le violazioni dichiarative in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione, non prevedendo la norma per tali violazioni l'applicazione automatica degli effetti premiali connessi con il perfezionamento della procedura. Se dall'istruttoria, comunque, dovessero emergere elementi in merito a violazioni poste in essere dal contribuente con riguardo ai tributi in argomento, l'ufficio dovrà necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo. Nello spirito di collaborazione che caratterizza la procedura, tuttavia, i contribuenti potranno ovviamente fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche dei tributi non ricompresi nella procedura, fornendone evidenza nella relazione illustrativa. Resta ovviamente ferma la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione con riguardo a tali imposte facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

5.4 Emersione delle liberalità indirette

Domanda

Nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti (es: rinuncia a crediti, elargizioni di denaro contante prelevato dai conti esteri) effettuati nei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione. Si chiede qual è il comportamento che deve seguire il contribuente

Risposta

Le liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti sono accertate e sottoposte ad imposta se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

- in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
- se siano di valore superiore alle franchigie oggi esistenti: euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 1.500.000 per minori e portatori di handicap, euro 100.000 per fratelli e sorelle.

Per i casi in cui la norma vigente non prevede franchigie (ovvero con riguardo a soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta), l'imposta trova comunque applicazione a prescindere dall'importo della donazione. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che il contribuente, ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, possa altresì fornire le informazioni utili all'accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria.

5.5 Benefici sanzionatori nel caso di emersione di immobili all'estero

Domanda

Si chiede di conoscere se le riduzioni sanzionatorie previste dalle lettere a), b) e c), del comma 4 dell'articolo 5-quinquies del decreto legge, sono ugualmente applicabili in caso di regolarizzazione di immobili detenuti all'estero.

Risposta

Al fine di evitare disparità di trattamento in relazione alla applicazione della sanzione, e nel rispetto del principio di collaborazione che caratterizza la procedura, si ritiene che anche nel caso di beni non fisicamente trasferibili, come nella fattispecie prospettata, restano applicabili le disposizioni normative di favore: il richiedente dovrà optare per il rimpatrio giuridico degli immobili.

Si ricorda che i benefici fiscali (riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale) sussistono se ricorre uno dei seguenti presupposti:

1. le attività sono trasferite in Italia, o in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del 4 settembre 1996, e successive modificazioni;

2. le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
3. il contribuente rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

In mancanza di uno dei requisiti sopra elencati, le sanzioni si applicano nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto.

6. D.LGS.139/2015 – NUOVE SOGLIE DI ESONERO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

L'art.7 comma 1 del D.lgs.139/2015 apporta alcune modifiche all'art.27 del Decreto Legislativo 127/1991, relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Si ricorda che, sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le spa, le sapa e le srl che possiedono una partecipazione di controllo in un'altra società, nonché gli enti pubblici, le cooperative e le mutue assicuratrici che controllino una spa, una sapa o una srl.

Le imprese controllanti, tuttavia, sono esonerate da tale obbligo se, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (in riferimento al proprio bilancio e a quello delle controllate):

- 17.500.000 euro negli attivi patrimoniali- dal 1°gennaio 2016 il limite diviene pari a 20.000.000 euro;
- 35.000.000 euro nei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio - dal 1°gennaio 2016 il limite diviene pari a 40.000.000 euro;
- numero di dipendenti in media nell'anno: 250.

Prima della pubblicazione del decreto bilanci, l'esonero di cui sopra non si applicava nel caso in cui la controllante o una delle controllate avesse emesso titoli quotati in borsa (art.27 comma 2).

Dal 1°gennaio 2016, tale comma viene sostituito dal seguente: "L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

Nuova ipotesi di esonero si ha nel caso in cui la società controlli esclusivamente imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 (come modificato dall'art.7 comma 2 del D.lgs. 139/2015), ossia:

1. la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
2. l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
3. in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato;
4. le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Altro caso di esonero si ha nel caso di subholding: l'impresa controllante è a sua volta controllata per il 95% da altra impresa, ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. La controllante, tuttavia, deve aver sottoposto a controllo il bilancio consolidato in Italia o in altro Stato UE e la controllata non deve aver emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'UE. La società controllata, infatti, deve dare indicazione in nota integrativa di denominazione e sede della controllante, nonché depositare al Registro Imprese copia del relativo bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Le parole "dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" sono soppresse.

7. MISE: L'AFFITTO D'AZIENDA NON FA PERDERE LA QUALIFICA DI "START-UP INNOVATIVA"

Con parere n. 155183, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto la nota mail del 3 luglio 2015 di una società start-up istante, operante nel campo dell'innovazione tecnologica (ambito oggettivo di operatività), che dichiarava di non difettare del requisito soggettivo necessario per essere identificata come start-up secondo il quale, come stabilisce l'art.25, comma 2, lett.g) del D.L. 179/2012, la società "non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di

ramo di azienda" pur se l'art. 2556 c.c. accomuna le fattispecie di cessione ed affitto d'azienda in unica norma, ma solo ai fini della forma e della pubblicità dei relativi contratti. In sostanza, invece, l'art.2562 c.c. rimanda alla disciplina dell'usufrutto d'azienda (art.2561 c.c.) e non a quella generale della cessione d'azienda o di un suo ramo, data la natura non definitiva del trasferimento.

Data, pertanto, l'interpretazione tassativa della lettera g) dell'art.25, garantita dall'art.1, comma 2, del D.L. 1/2012 che statuisce che "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali [...]", è ammissibile l'affitto di azienda ai fini dell'esercizio di impresa in forma di start-up, non essendo questo istituto rientrato nella "ratio" del legislatore finalizzata a sfavorire l'ingresso nel regime "start-up" per imprese già avviate.

Nel caso di specie, la "start-up" era stata costituita nel 2014 e il mese successivo aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con un'altra società e, pur rappresentando quest'operazione il "core business" della nuova impresa, la società istante non ha perso il requisito soggettivo per rientrare nella categoria delle "start-up innovative".

8. DETRAIBILITA' DELLE SPESE PER INTERVENTI EDILIZI NEL CONDOMINIO MINIMO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015, ha reso risposta ad un condomino istante che chiedeva se fosse riconosciuta la detrazione per ristrutturazione edilizia anche nel caso in cui non fosse stato indicato il codice fiscale del condominio per il pagamento effettuato con bonifico bancario e il pagamento stesso fosse stato effettuato "pro quota" dai singoli condomini e non da un solo condomino o dal condominio stesso, come prescritto dalla Circolare 11/E del 21 maggio 2014 punto 4.3.

L'Amministrazione ha risposto positivamente, a patto che il contribuente rispetti alcuni formalità richieste:

- - sia presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
- - sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett.a), del DPR n. 605 del 1973, per

l'omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;

- - il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio".

La risoluzione specifica, inoltre, che:

"Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, devono essere specificati, distintamente per ciascun condòmino:

- - le generalità e il codice fiscale;
- - i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- - i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- - la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- - le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio".

Si ricorda che...



Successivamente, tutti i condòmini, al fine di beneficiare della detrazione, dovranno inserire le cifre sostenute a titolo di spesa nel periodo d'imposta 2014 nel modello UNICO PF/2015, da presentare entro il 30 settembre 2015, oppure, qualora abbiano già presentato il modello 730, nella dichiarazione integrativa dello stesso, presentabile entro il 26 ottobre 2015 (il termine ordinario del 25 ottobre cade in un giorno festivo e viene, pertanto, posticipato al 26).

9. JOBS ACT – D.LGS.81/2015: IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il D.lgs. 81/2015, attuativo del "Jobs Act", ha modificato il contratto di lavoro a tempo determinato.

9.1 Termine e durata massima

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,

nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto e copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

9.2 Proroghe e rinnovi

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Nel caso in cui le proroghe superino il limite consentito, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

9.3 Continuazione del rapporto oltre la scadenza

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore le seguenti maggiorazioni per ogni giorno di continuazione del rapporto:

- 20% fino al decimo giorno successivo;
- 40% per cento per ciascun giorno ulteriore.

Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

9.4 Numero complessivo di contratti a tempo determinato

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei

lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

In caso di violazione del limite percentuale, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

b) al 50% per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

9.5 Diritto di precedenza

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto per iscritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

9.6 Divieti

L'apposizione del termine non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In caso di violazione dei divieti il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

10. CIRCOLARE 142/INPS – ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA NASPI

Ad integrazione di quanto già affermato con la circolare n. 94/2015 l'INPS fornisce importanti precisazioni. Vediamo insieme le casistiche trattate:

10.1 Rifiuto al trasferimento del lavoratore in altra sede

Non è ostativo al riconoscimento della prestazione di disoccupazione se il luogo di lavoro o di formazione/riqualificazione dista oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o sia mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

10.2 Rifiuto del lavoratore a partecipare ad iniziative di politica attiva o rifiuto di un'offerta di lavoro

Non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell'evento interruttivo che la determina.

10.3 Licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D.lgs. n.23 del 2015. Nel medesimo interpello è stato altresì chiarito che anche la nuova indennità di disoccupazione NASpI può essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

10.4 Requisito contributivo di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione

In merito al quadriennio l'INPS precisa che la presenza di una pluralità di periodi neutri (non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo) che si susseguono si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene così ampliato in misura pari alla durata dell'evento neutro. Se nel quadriennio così ampliato "si rinviene" un ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere ulteriormente ampliato in misura pari alla durata dell'evento rinvenuto. Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi al netto degli eventi neutri. Si chiarisce che i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni ed a conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio; tuttavia non determinano, di per sé, interruzione della ricostruzione del quadriennio di osservazione.

10.5 Aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n.300 del 1970

I periodi di aspettativa di cui al citato art. 31 coperti da contribuzione figurativa non sono utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'accesso alla prestazione NASpI. Tuttavia, i suddetti periodi possono essere considerati "neutri" con un corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

10.6 Periodi di CIG in deroga e di lavoro all'estero in Paesi non convenzionati

Sono da considerarsi "neutri" con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

10.7 Malattia integrata dal datore di lavoro

I periodi di malattia nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare "neutri", con conseguente ampliamento del periodo di osservazione. Analogamente, anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

10.8 Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Il requisito si intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato – nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) – attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 X 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore). Per la costituzione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo occorre pertanto la presenza - nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione - di un minimo di 120 ore distribuite nella maniera sopra descritta e cioè 24 ore per ciascuna delle cinque settimane.